

CAPITOLATO SPECIALE

PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

PERIODO 1 LUGLIO 2020 - 30 GIUGNO 2025

ART. 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO

L'Ente appaltante è il Comune di Collebeato, via San Francesco D'Assisi n. 1, 25060 Collebeato (BS) – tel. 0302511120,

Posta elettronica (e-mail): info@comune.collebeato.bs.it.

Posta elettronica istituzionale – pec: protocollo@pec.comune.collebeato.bs.it.

Indirizzo Internet: www.comune.collebeato.bs.it

ART. 2 OGGETTO E DESTINATARI DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di assistenza domiciliare, in seguito definito SAD, per il periodo 01/07/2020 – 30/06/2025. Il SAD consiste:

- nella programmazione ed erogazione di servizi e prestazioni socio assistenziali per sostenere e promuovere la domiciliarità, evitando l'ospedalizzazione;
- nel favorire la permanenza delle persone con problemi di autosufficienza psico-fisica, nel proprio ambiente di vita, favorendo il recupero ed il mantenimento delle capacità residuali;
- sostenere la capacità di prendersi cura di se stessi mantenendo l'autonomia residua della persona;
- evitare situazioni di emarginazione sociale, isolamento e solitudine;
- favorire l'integrazione ed il collegamento con i servizi sanitari e socio-sanitari in grado di concorrere all'autonomia della persona;

I destinatari del SAD sono pertanto i cittadini residenti nel Comune di Collebeato che si trovano nelle seguenti condizioni:

- anziani non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti o con limitazioni dell'autonomia personale;
- persone diversamente abili;
- adulti in situazione di fragilità a causa di condizioni sociali e/o sanitarie, anche temporaneamente con limitazioni dell'autonomia, per cui necessitano di interventi assistenziali a domicilio;

ART. 3 DURATA

L'appalto avrà durata dal 01/07/2020 al 30/06/2025. Il termine potrà differire in ragione delle operazioni di gara.

Alla data di scadenza lo stesso di intenderà cessato senza disdetta da parte dell'ente appaltante.

ART. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO

Il valore stimato del contratto, al netto dell'iva è pari ad € 149.760,00, per un monte ore presunto pari a 7800. L'importo complessivo del contratto può essere ridotto o aumentato del 20% da parte della stazione appaltante, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione e/o pretendere indennità.

ART. 5 MODALITA' DI AFFIDAMENTO-GESTIONE DELL'APPALTO, SEDI E ORARI

L'attivazione dell'intervento domiciliare deve essere assicurata entro 24 h dalla comunicazione effettuata dal servizio sociale comunale. Il servizio può essere erogato dal lunedì al sabato, dalle ore 07.30 alle ore 19.00. Gli orari di lavoro dei singoli incaricati saranno strutturati secondo le esigenze organizzative e di funzionamento del servizio. La durata oraria della singola prestazione è così suddivisa: 50 minuti presso il domicilio dell'utente e 10 minuti per gli spostamenti.

Nel progetto personalizzato di ogni singolo utente può essere prevista l'uscita dell'operatore per attività che necessitano di un impegno orario inferiore all'ora. In ogni caso la somma dei singoli interventi diurni dovrà garantire, nell'arco della settimana, il raggiungimento di almeno un' ora di prestazione.

Per accedere alle prestazioni è necessaria una preliminare valutazione del bisogno da parte dell'Assistente Sociale, che provvederà a valutare la situazione e all'attivazione dell'intervento stilando un Progetto d'intervento. L'ammissione al servizio domiciliare è poi autorizzata dall'Ufficio Servizi Sociali, nel rispetto della regolamentazione comunale. La stessa procedura è adottata anche in caso di dimissione dal servizio o di eventuali modifiche ed integrazioni. In caso di attivazione il Progetto sarà inviato al Referente dell'appaltatore.

Gli operatori della ditta appaltatrice effettueranno la visita domiciliare, anche congiuntamente con l'Assistente Sociale, e provvederanno alla redazione del PAI, sulla base del progetto redatto dall'Assistente Sociale.

Il piano individuale comprenderà:

- la definizione degli obiettivi;
- l'inquadramento della situazione;
- l'individuazione degli specifici problemi;
- la pianificazione dell'intervento;
- la verifica;

Il PAI può prevedere altresì la valutazione circa l'opportunità della presenza contemporanea di due operatori per lo svolgimento del servizio. Tale valutazione sarà effettuata dall'Assistente Sociale, anche su segnalazione dell'appaltatore.

L'appaltatore è tenuto ad espletare il servizio secondo gli indirizzi fissati dal Comune attraverso operatori in possesso dei requisiti previsti dal Piano Socio Assistenziale di Regione Lombardia, ovvero in possesso della qualifica di ASA/OSS. Gli operatori addetti dovranno assicurare un costante monitoraggio dei casi seguiti. La ditta appaltatrice dovrà garantire le prestazioni con un numero adeguato di operatori, in grado di garantire il servizio. Gli interventi dovranno essere assicurati nelle sedi che verranno successivamente indicate ed in orari confacenti alle esigenze dell'utente.

ART. 6 PERSONALE

La ditta appaltatrice dovrà operare con personale adeguatamente preparato, in possesso del titolo di Ausiliario Socio-Assistenziale o Operatore Socio-Sanitario, in subordine con titolo equipollente. L'impresa invierà a codesto ente l'elenco del personale operante con specificata la relativa qualifica. Al conferimento dell'appalto, l'aggiudicatario, dovrà avere a disposizione ausiliari in possesso di qualifica professionale, automuniti o comunque in grado di garantire il servizio su tutto il territorio comunale.

Entro 30 giorni della comunicazione dell'aggiudicatario l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante l'elenco degli operatori di cui intende avvalersi, con le relative qualifiche professionali e inquadramento contrattuale. Detto elenco dovrà essere costantemente aggiornato anche con i nominativi, qualifiche, titoli ecc.. del personale utilizzato per le sostituzioni. L'appaltatore è tenuto a presentare, su richiesta, copia della documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale, ed assicurativa del personale operante nonché quella riguardante gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

Il personale dell'appaltatore è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni.

La ditta appaltatrice è vincolata a rispettare, per gli operatori impiegati, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore. In particolare la ditta si impegna ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, inoltre il personale deve essere assicurato ai fini previdenziali ed assistenziali ed in regola con le disposizioni sanitarie in materia.

La ditta appaltatrice dovrà fornire personale con le seguenti funzioni:

- un responsabile tecnico-amministrativo che funga da riferimento per l'Ente rispetto a tutti i problemi organizzativi, tecnici e di personale che possano insorgere nel corso del servizio;
 - un coordinatore degli operatori ASA/OSS, che stenda i piani di lavoro, provveda alle sostituzioni;
- L'impresa dovrà impiegare possibilmente per tutta la durata del contratto, il medesimo personale al fine di garantire una continuità nel servizio.

Deve essere assicurata la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo, deve inoltre essere assicurata la sostituzione del personale che a giudizio dell'amministrazione dovesse dimostrarsi inidoneo alle prestazioni oggetto del presente appalto, previa comunicazione scritta.

Il personale che presta servizio dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento corredato di fotografia e indicante:

- nome e cognome operatore;
- ragione sociale della ditta;
- numero di matricola;
- qualifica;

Il tesserino dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di servizio.

L'Appaltatore riconosce che l'Ente appaltante risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la ditta stessa ed il suo proprio personale dipendente. L'Appaltatore si impegna a sollevare e mantenere indenne l'Ente appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi, e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore garantisce l'aggiornamento professionale dei propri operatori con oneri e mezzi propri predisponendo adeguati programmi di formazione e aggiornamento professionale per tutti gli operatori impiegati. Gli oneri per l'aggiornamento professionale degli operatori sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

ART. 7 CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato si applica l'art. 50 del D.Lgs. 50/2016. L'aggiudicatario è tenuto ad assumere prioritariamente gli stessi addetti che operavano nella precedente gestione, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dalla ditta/cooperativa subentrante in relazione alle specifiche caratteristiche del contratto ed ai livelli di qualifica richiesti, tenuto conto di quanto previsto dal CCNL di riferimento.

Con riferimento alle Linee Guida ANAC n. 13, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 114 del 13/02/2019, ai fini dell'applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell'impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento.

ART. 8 CONDIZIONI GENERALI E GARANZIA DI QUALITÀ DI SERVIZIO

Al fine di assicurare continuità e stabilità al servizio l'appaltatore si impegna ad impiegare, il più possibile e per tutta la durata dell'appalto, lo stesso personale. Non saranno tollerati turnover, se non per cause di forza maggiore, di personale superiori a 2/5 dell'organico relativo alle singole qualifiche impiegate nell'espletamento dei servizi: in caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi e senza aver prima informato l'Ente, cos' come in caso di mancata sostituzione del personale protratta oltre 10 (dieci) giorni, si potrà arrivare alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione. Nello svolgimento delle attività affidate, l'Appaltatore deve garantire regolarità e puntualità ed assicurare il servizio programmato, provvedendo tempestivamente alla sostituzione del personale assente con personale in possesso della medesima qualifica.

In caso di proclamazione dello sciopero del personale, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 146 del 12/06/1990 e s.m.i., l'Impresa Aggiudicataria si impegna a garantire il numero degli operatori necessario al mantenimento dei servizi essenziali.

Il processo di selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo all'Impresa Aggiudicataria. Eventuali inadeguatezze del personale operante richiedono l'immediata rimozione delle cause di inadeguatezza e la sostituzione del personale con altra figura corrispondente alle caratteristiche richieste. L'Appaltatore dovrà provvedere entro il tempo massimo di 10 giorni alla sostituzione del personale ritenuto inidoneo ad insindacabile giudizio dell'Ente.

ART. 9 IMPORTO A BASE D'APPALTO

L'importo presunto dell'appalto per gli anni indicati risulta calcolato sulla base del seguente importo a base di gara:

- € 19,20 (I.V.A. esclusa) per l'espletamento di ciascuna ora di servizio oggetto del presente appalto, relative all'attività diretta, intesa quale prestazione svolta dagli operatori e dal tempo necessario allo spostamento. La restante attività indiretta svolta dagli operatori si considera compresa nell'importo orario sopra indicato.

L'importo a base di gara è al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'importo complessivo indicato risulta calcolato sulla base dell'importo orario a base d'asta che comprende l'importo della tariffa oraria contrattuale degli operatori, nonché le spese accessorie, le spese assicurative, le spese di formazione e coordinamento del personale, i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le spese di organizzazione e gestione, qualsiasi eventuale innovazione o miglioria proposta dall'operatore economico in sede di offerta e tutte le attività aggiuntive che l'operatore sarà libero di proporre nell'ambito della proposta progettuale e che sarà quindi tenuto a svolgere qualora risulti aggiudicatario, e un margine di utile dell'impresa.

ART. 10 ACCERTAMENTI E CONTROLLI IN MERITO ALLA QUALITA' DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale si riserva ampie facoltà di controllo sul servizio svolto dalla ditta affidataria con particolare riferimento alla verifica dei livelli qualitativi, quantitativi e di soddisfazione dell'Utente. L'Ente provvederà alla formale contestazione per iscritto con PEC indirizzata al legale rappresentante qualora riscontrasse omissione o difetto grave nell'adempimento degli obblighi di cui al presente Capitolato. Perdurando l'inadempienza, dopo il ricevimento della comunicazione, previo ulteriore avviso con PEC, il contratto si intenderà risolto di diritto ex art.

1456 C.C. La Stazione appaltante potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti le infrazioni.

ART. 11 CORRISPETTIVO

L'Appaltatore dovrà presentare mensilmente idonea documentazione con allegate schede dettagliate in relazione alla natura, quantità e descrizione delle prestazioni svolte. Il servizio di riscossione è delegato all'appaltatore mentre l'Ente farà fronte esclusivamente alla quota delle famiglie che usufruiscono di tariffe agevolate individuate in base alla dichiarazione ISEE, sulla base di fatture emesse a cedenza mensile, e direttamente al Comune, per la quota di propria competenza. In caso di mancato pagamento da parte dell'utenza l'Appaltatore dovrà attivare le seguenti modalità di recupero credito:

- invio lettera 1° avviso;
- invio lettera 2° avviso;

In caso di mancata regolarizzazione l'Appaltatore invierà all'Amministrazione comunale l'elenco aggiornato degli insoluti entro il 01/06 ed il 31/12 di ogni anno. L'Amministrazione Comunale si impegna a riconoscere i corrispettivi non introitati dall'Appaltatore solo a seguito di dimostrazione dell'invio dei due solleciti.

ART. 12 OBBLIGO SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 3 LEGGE 136/2010

Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm. Il contraente, pertanto, userà un conto corrente bancario o postale dedicato alla transazioni riferite al presente contratto d'appalto. Le transazioni verranno eseguite secondo quanto stabilito dall'art. 3 della succitata Legge. Nel caso in cui dette transazioni non vengano eseguite secondo la norma il contratto sarà automaticamente risolto.

ART. 13 OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO

La ditta affidataria si impegna altresì:

- a corrispondere al proprio personale il trattamento economico previsto dalle norme contrattuali vigenti;
- al rispetto delle disposizioni di legge per quanto concerne le assicurazioni obbligatorie professionali, assistenziali, infortunistiche, e in materia di igiene del lavoro;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Amministrazione e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti o non, nella gestione del servizio;
- ad assicurare, in ogni circostanza, la regolarità, la puntualità e la continuità del servizio;
- a porre in essere tutti gli adempimenti obbligatori derivanti dall'attuazione della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, articoli 3, 4, 5, 6, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nei confronti di tutti gli operatori del sistema;
- assicurare che il proprio personale addetto al servizio sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti professionali per lo svolgimento dello stesso;
- l'applicazione ed il rispetto di tutto quanto previsto dal presente Capitolato;
- garantire che il personale sia capace ed idoneo fisicamente e di essere in possesso della documentazione sanitaria richiesta dalla normativa vigente per le specifiche mansioni svolte dal personale impiegato;
- assumersi tutte le spese, gli oneri e i rischi derivanti dall'affidamento del servizio, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento dello stesso al fine di un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste;

- garantire che i propri operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi come concordati;
- assicurare che il servizio, oggetto del presente affidamento, venga svolto con la massima diligenza, correttezza e responsabilità, nonché in ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto, di sicurezza e diritto del lavoro, nonché secondo le modalità, termini e indicazioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto;
- garantire che nel redigere la propria offerta si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
- assicurare costante e fattiva collaborazione con il personale dipendente del Comune di Collebeato;
- assicurare che il proprio personale agisca in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e mantenga l'assoluta riservatezza su fatti e circostanze e in generale su informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del servizio, con divieto di divulgazione o utilizzo a qualsiasi titolo, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, nonché assicurare la vigilanza sull'operato degli incaricati del trattamento dei dati;
- impegnarsi ad esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato;
- farsi carico di tutti gli oneri dell'attività conseguente ed inerente il servizio, anche se non espressamente richiamati nel presente Capitolato;
- l'osservanza della normativa in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro, esonerando il Comune di Collebeato da qualsiasi responsabilità in merito;
- garantire l'osservanza delle norme civili, previdenziali, assistenziali, antinfortunistiche e assicurazioni obbligatorie nonché delle norme contrattuali nei confronti del proprio personale, sollevando il Comune di Collebeato da qualsiasi obbligo, responsabilità e da ogni controversia derivante e conseguente il rapporto di lavoro che intercorre tra la Ditta affidataria ed il proprio personale;
- garantire l'applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali del lavoro e dagli accordi integrativi territoriali nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, per tutta la durata dell'affidamento;
- assumersi ogni onere relativo agli obblighi assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici relativi al personale per cui la Ditta ne è la sola responsabile;
- sollevare il Comune di Collebeato da qualsiasi danno, di qualunque natura e per qualsiasi motivo comunque causato dal personale della Ditta, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento del servizio;
- accettare che nessun rapporto di lavoro subordinato possa costituirsi tra il Comune di Collebeato e il personale della Ditta affidataria;
- impegnarsi a segnalare tempestivamente al Comune di Collebeato qualsiasi problema, inconveniente, disfunzione, danno o altro di qualsiasi natura e di prestarsi a tutti gli accertamenti del caso;.

ART. 14 COPERTURA ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile e delle altre norme di Legge in materia, la ditta affidataria del servizio si assume ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose comunque provocati

nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione Comunale.

La ditta è obbligata a stipulare, per l'intera durata del contratto, apposita/e polizza/e assicurativa/e a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente affidamento (inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativi-modificativi).

In particolare, detta polizza tiene indenne la ditta appaltatrice compresi i relativi dipendenti, collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno la ditta appaltatrice possa arrecare, inclusi i danni da interruzione del servizio, da trattamento dei dati personali, ecc. Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra non deve essere inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00 Euro).

Resta inteso che qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata, il Comune di ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Copia della polizza dovrà essere depositata contestualmente alla sottoscrizione del contratto. La mancata presentazione della polizza non darà luogo a contratto.

Resta inteso che, qualora nello svolgimento del servizio si verifichino irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, l'Appaltatore deve darne, in ogni caso, tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio, e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

ART. 15 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto espresso divieto di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il servizio affidato, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione Comunale.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inosservanza delle norme previste dal presente capitolato, l'Ufficio Comunale competente, dopo aver diffidato la ditta affidataria ad adempiere agli obblighi contrattuali in un termine perentorio, potrà far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio, recuperando le spese sostenute, anche per eventuale maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di aggiudicazione.

In caso di recidiva negli adempimenti agli obblighi assunti dall'Appaltatore affidataria, il Comune avrà la facoltà, dopo due contestazioni scritte, di risolvere il contratto in corso, salvo il risarcimento del danno da parte dell'impresa aggiudicataria inadempiente.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto per motivi di pubblico interesse in qualunque momento e qualora vengano meno le motivazioni che hanno determinato l'indizione della gara. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese fino al giorno della cessazione dell'affidamento, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. All'Appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso, o ristoro, anche ind eroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 17 CAUZIONI

Alla sottoscrizione del contratto l'impresa appaltatrice dovrà costituire cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 18 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto discendente dalla presente procedura verrà sottoscritto in forma di atto pubblico amministrativo.

La Ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di rogito). L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, oltre alla decadenza dell'aggiudicazione, fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'appalto alla ditta che segue nella graduatoria. Sono a carico della ditta inadempiente i maggiori oneri sostenuti dal comune di Collebeato.

ART. 19 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti inerenti al presente capitolato e al contratto che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Brescia.

ART. 20 TUTELA DELLA PRIVACY

Il Comune di Collebeato titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti destinatari del servizio di cui trattasi, ivi compresi i dati sensibili; con la stipula del contratto la ditta affidataria è nominata responsabile del trattamento dei dati personali predetti, che dovrà agire nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente in materia (D. Lgs. 196/2003).

ART. 21 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale si fa esplicito rinvio alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

_____ ° _____ ° _____